

Indice

- Regime forfetario Start up 5%
- Fattura elettronica: contributo integrativo cassa previdenziale di studio associato
- Finanziamenti verbali dei soci
- Fattura elettronica e distributori di carburante
- Imposta di successione
- Interessi riqalificati dividendi
- Acquisti da Amazon succursale Italiana di buoni regalo da parte di società Italiana

Regime forfetario Start up 5%

Buongiorno, secondo il suo parere è possibile aprire una partita iva in regime forfetario dal 2019 in regime startup (imposta sostitutiva del 5%) nel caso che segue:

- ditta individuale cessata il 5/4/2016
- dal 2016 ad oggi è stato dipendente
- dal 12/4/2019 apre la partita iva nel settore assicurativo, in regime forfetario.

Ringrazio.

Tra le cause ostative all'accesso regime start-up figurano due tra le cause che in passato erano ostative all'accesso regime dei minimi:

*) il possesso di una partita Iva nel triennio antecedente all'apertura della nuova attività

*) il concetto di "mera prosecuzione" di attività già svolta in qualità di dipendente/co.co.co. nel triennio precedente (CM 17/2012, richiamata dalla CM 10/2016).

Per quanto attiene la prima fattispecie, l'Agenzia ha chiarito che il triennio va assunto secondo i criteri civilistici; pertanto il termine è già trascorso (da qualche giorno) tra il 12/04/2019 ed il 5/04/2016.

Tuttavia per quanto attiene la seconda fattispecie non è stato chiarito quale attività sia stata svolta in qualità di lavoratore dipendente fino a ieri; infatti:

*) laddove abbia svolto un'attività che si pone in continuità, per competenze richieste e per mercato di riferimento, rispetto all'attività "nel settore assicurativo" (promotore?) scatterà la causa ostativa

*) in caso contrario: si potrà applicare regime start-up con l'imposta sostitutiva del 5%.

Cordiali saluti

Fattura elettronica: contributo integrativo cassa previdenziale di studio associato

Buongiorno. Il nostro studio associato è composto da 3 soci appartenenti a tre casse previdenziali differenti: Ragionieri, Dottori commercialisti e consulenti del lavoro.

Abbiamo impostato le nostre fatture elettroniche affinché nella sezione "cassa previdenziale" ove indicare il contributo soggettivo, evidenzino i diversi importi destinati alle differenti casse previdenziali.

La software house gestisce questa esigenza ripartendo l'aliquota complessiva del 4% (comune a tutte e tre le casse) in base alla partecipazione di ogni socio. Vedi allegato. Questa impostazione però crea alcuni problemi a livello software che il fornitore del programma non è (ancora) in grado di gestire. Il programma in sede di contabilizzazione è in grado, infatti di gestire al massimo solo due casse previdenziali.

A questo punto domando: la distinzione fra le casse previdenziali è un dato obbligatorio? Fino ad ora, in effetti, in vigenza di fatturazione cartacea, si procedeva ad addebitare l'importo in un'unica voce senza alcuna distinzione, chiamandolo genericamente "contributo integrativo cassa previdenziale".

Non si potrebbe forse, aggirare il problema dovuto al software che ci costringe, tra l'altro, a correggere manualmente le importazioni di fattura elettronica, e procedere come si è sempre fatto includendo il contributo integrativo in un'unica voce? Si violerebbe qualche norma ovvero qualche esigenza di monitoraggio da parte dell'agenzia delle entrate o delle casse previdenziali stesse?

La fattispecie è stata oggetto di richiesta nel Videoforum del CNDCEC, nella quale i funzionari dell'Agenzia delle Entrate hanno ritenuto che:

- *) proprio in presenza di uno studio associato tra commercialisti e consulenti del lavoro
- *) è "possibile inserire in fattura elettronica riferimenti a più Casse previdenziali, ripetendo la valorizzazione dei campi del blocco Cassa previdenziale".

Si tratterà quindi di attivare più blocchi, indicando due distinte aliquote del contributo integrativo.

Si noti che il contributo integrativo non è un dato considerato obbligatorio dall'art. 21 Dpr 633/72; peraltro il Provv. 30/04/2018 considera il blocco "non obbligatorio". Dunque, si deve concludere che la distinzione tra le varie casse non vada obbligatoriamente esposto nella fattura elettronica.

Cordiali saluti

Finanziamenti verbali dei soci

I soci di una neo costituita società sas nel 2011 hanno effettuato, con bonifico, dei finanziamenti (con causale "finanziamenti infruttiferi") per l'acquisto di un immobile patrimonio. Per tale finanziamento non fanno altre formalità (corrispondenza, verbale ecc).

Nel 2017 la sas si trasforma in srl (microimpresa) ed il perito nomina la voce finanziamenti infruttiferi euro

Domande:

- 1. l'eventuale imposta di registro 3% potrebbe essere contestata dall'Ufficio, o è oramai prescritta?**
- 2. si vogliono progressivamente rimborsare gli importi; possono procedere liberamente senza redigere alcun verbale o meglio provvedervi (inoltre sarà l'assemblea o l'amministratore unico a redigere il verbale)?**
- 3. da ultimo, vige la presunzione, in questo caso, di distribuzione prima degli utili con conseguente tassazione degli stessi?**

In relazione a quanto prospettato, si risponde rispettivamente come segue.

1) Per gli obblighi di registrazione dei contratti di finanziamento, occorre differenziare il seguente trattamento, a seconda che l'atto sia stipulato:

- *) per iscritto: si applica l'imposta di registro nel termine fisso di 20 gg con aliquota del 3%
- *) per "per corrispondenza": si applica la registrazione per il solo caso d'uso (a tassa fissa di 200 €)
- *) in forma verbale: in tal caso l'art. 3 Dpr 131/86 prevede l'esclusione da imposta di registro, la quale si applica nel solo caso della "enunciazione" (art. 22 Dpr 131/86) in un altro atto.

Quest'ultimo concetto, peraltro, si evince chiaramente "a contrariis" rispetto a quanto stabilito dalla giurisprudenza nel caso di "enunciazione" dell'atto di finanziamento.

In ogni caso il termine è già prescritto (l'ufficio aveva tempo entro 5 anni dal momento in cui l'atto avrebbe dovuto essere stato registrato, ex art. 76 Dpr 131/86).

Il fatto di aver stipulato in forma verbale il finanziamento creerà, comunque, il problema della presunzione (relativa) della redditività (al tasso legale di sconto) del finanziamento stesso, ex art. 45 c. 2 Tuir. Ciò sarà accertabile anche nel caso in cui i soci abbiano inteso attribuire una valenza di un versamento c/capitale a quanto posta in essere.

2) Anche le modalità di restituzione del finanziamento sono differenziate a seconda che questo vada inquadrato:

- *) tra i finanziamenti: il contratto è civilisticamente assimilato ad un mutuo; laddove il contratto non indichi la data di esigibilità delle somme, il socio potrà richiederle in qualsiasi momento, dovendo rispettare solo un previo preavviso che non comporti un danno per la società (in sostanza si tratta di un diritto soggettivo del socio ad avere la restituzione delle somme; dunque non necessita di alcuna decisione da parte degli amministratori o dell'assemblea della società)
- *) tra i versamenti c/capitale: deve deliberare l'assemblea della Srl (occorre la maggioranza dei soci, in assenza di specifiche previsioni dello statuto) ed il rimborso spetta ciascun socio in ragione della sua partecipazione "al capitale" (e non in funzione di quanto effettivamente versato).

3) La presunzione indicata vige solo nel caso in cui i versamenti vadano qualificati come versamenti c/capitale (art. 47 c. 1 Tuir). Laddove, al contrario, le somme si debbano qualificare come finanziamento (quindi non come posta di patrimonio netto, ma come posta di debito, indicata nella voce D del bil. UE) non può scattare alcuna presunzione di preventiva distribuzione (si tratta, infatti, di un mero adempimento di un obbligo specifico della società alla restituzione delle somme al singolo socio che ha versato).

Fattura elettronica e distributori di carburante

Ho il caso di distributori di carburante che, trimestralmente, consegnano i corrispettivi giornalieri per la registrazione in contabilità. Considerata la complessità di gestione e per maggiore praticità, all'interno dei corrispettivi sono **COMPRESI** anche le fatture emesse di carburante ai clienti p.iva che le richiedono e le fatture che Q8, nel caso specifico, emette per conto del distributore. Siamo a conoscenza che la cosa corretta sarebbe "scorporare" le fatture e contabilizzare entrambe le cose (corrispettivi netti+fatture) ma si tratta davvero di una gestione complessa.

Sorge il quesito: siamo tenuti a registrare contabilmente le fatture emesse, se già sono comprese nei corrispettivi? Ai fini Iva non concorrono, ai fini dei ricavi nemmeno, lo spesometro è stato eliminato, tutte le fatture sono comunque transitate tramite SDI. E' possibile, eventualmente, non registrarle?

Altra cosa: i distributori di carburante, non avendo registratore di cassa (se non per eventuali lavaggi, accessori auto ecc.), saranno obbligati all'invio dei corrispettivi elettronici dall'01.07.2019?

Cordiali saluti

I dettaglianti (ivi inclusi i gestori di impianti di distribuzione di carburante) possono procedere ad annotare le fatture secondo due diverse modalità alternative:

*) il regime naturale è quello di annotare le fatture nel registro dei corrispettivi (come espressamente previsto dall'art. 24 c. 2 Dpr 633/72), tramite la procedura indicata (cioè inglobando il totale fattura nel totale del corrispettivo giornaliero ed indicando *a latere* che tale corrispettivo include anche determinate fatture)

*) il regime opzionale (valido erga omnes) è quello di porre in essere registro delle vendite; in tal caso le fatture emesse devono essere annotate solo in tale registro, mentre nel registro dei corrispettivi si annotano i soli corrispettivi.

In generale quest'ultima modalità risulta più semplice, in quanto le fatture emesse in formato elettronico (ivi incluse quelle emesse dalla casa petrolifera in nome e per conto del gestore dell'impianto) possono essere immediatamente annotate sul registro delle vendite, mentre i corrispettivi trovano esclusiva corrispondenza con gli incassi giornalieri (anche del self-service).

Naturalmente ciascun gestore potrà adottare il criterio che ritiene più semplice e più adatto alle proprie esigenze.

I distributori di carburante (in attesa che venga emesso l'apposito provvedimento attuativo che andrà individuare i soggetti esonerati dall'obbligo del "registratore di cassa telematico") risultano anch'essi attualmente obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1/07/2019 dove:

*) vi rientreranno anche i dati delle fatture elettroniche laddove contabilizzate utilizzando il primo criterio di cui sopra

*) mentre non vi rientreranno se risulteranno annotate nel registro delle vendite, in applicazione della secondo criterio di cui sopra.

Cordiali saluti

Imposta di successione

Un italiano iscritto all'Aire e residente a Londra gode della doppia cittadinanza: sia italiana che inglese.

- 1. Nel caso erediti una somma di denaro e degli immobili può scegliere ove assolvere l'imposta di successione ossia Italia o in Inghilterra?**
- 2. Per quanto riguarda gli immobili ereditati, il contribuente, ha l'obbligo di assolvere l'imposta di successione ove sono situati gli stessi?**

L'art. 2 Dlgs 346/90 prevede che l'imposta di successione è dovuta come segue:

*) se al decuius era fiscalmente residente in Italia al momento del decesso: in relazione a tutti i beni/diritti posseduti, anche se esistenti all'estero

*) in caso contrario: in relazione ai soli beni/diritti esistenti in Italia

a nulla rilevando la "cittadinanza" (mentre il quesito non chiarisce dove il contribuente si considera fiscalmente residente; a tal fine va fatta la stessa analisi fatta per la compilazione del mod. Redditi: lo presenta come residente estero, per i soli redditi "prodotti" in Italia o quale residente in Italia, per tutti i redditi ovunque prodotti, col tax credit per le imposte inglesi?).

Per quanto, invece, attiene la norma legale da applicare trovano applicazione:

*) non solo gli artt. 46 e segg. della L. 218/1995: il quale dispone che la successione regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte (dunque se il contribuente è un cittadino italiano si applica la legge italiana)

*) ma anche il Regolamento UE n. 650/2012 in materia di successioni (Inghilterra dovrebbe aver recepito l'applicazione del regolamento europeo): il quale prevede che "sono competenti a decidere sull'intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte" (art. 4), secondo il più generale criterio internazionalprivatistico dell'ultima residenza o domicilio abituale".

Cordiali saluti

Interessi riqualeficati dividendi

Una srl ha indicato, nel mod. Cupe per l'anno 2017 nella cas. 37 "Interessi riqualeficati dividendi", degli interessi corrisposti ad un socio su versamenti fruttiferi e, quindi, successivamente riportati nel quadro RL al rigo 1 (Unico 2018 del socio) anzichè al rigo RL2 (con conseguente minor tassazione).

In relazione a quanto indicato nella CM n. 26/E del 16/06/2004, si chiarisce che la società un patrimonio netto contabile di €. 77.974,00 che, rapportato al 33% di partecipazione del socio, attribuisce un patrimonio di riferimento di €. 25.731,00, a fronte di un finanziamento concesso per €. 275.000,00. In base a ciò si ritiene che il comportamento della Srl sia corretto e, conseguentemente, che gli interessi corrisposti al socio siano da considerarsi indeducibili.

La perplessità riguarda il fatto che l'art.98 Tuir risulta attualmente abrogato, dal 01/01/2008, mentre la circolare citata, che disciplina la materia, è antecedente.

Cordiali saluti

Premesso che la questione risulta piuttosto complessa, non potendo essere compiutamente affrontata nella presente risposta, in seguito all'abrogazione dell'art. 98 Tuir (cd. "*thin capitalization*") non risulta più, in alcun modo, pertinente il richiamo della CM 26/2004, che al punto 2.6 dettagliata proprio l'applicazione di tale articolo

Al contrario si potrà fare utile riferimento alla CM 6/2016, rilasciata dall'Agenzia in relazione alle operazioni di leverage buy out, ma che affronta la questione in modo organico e da un punto di vista più complessivo.

In particolare, ai calcoli oggettivi cui si doveva procedere vigenza del citato art. 98 Tuir si è sostituito un rinvio più generico alla "sostanza economica" dell'operazione, da individuare, in ogni caso, "al ricorrere di particolari ed eccezionali circostanze".

Premesso che l'operazione riguarda soci residenti (mentre la citata CM 6 si è concentrata sulla riqualeficazione degli interessi corrisposti a soci esteri), la miglior dottrina (tra cui Assonime circ. 6/2016) ha ritenuto che il documento interpretativo principale per definire la differenza tra uno strumento di "equity" (partecipazione al capitale sociale) e di "debt" (finanziamento) sia lo IAS 32.

Quest'ultimo dispone che si è in presenza di uno strumento di "equity" solo se esso non prevede alcuna "obbligazione" contrattuale: *) a consegnare disponibilità liquide/altra attività finanziaria ad un'altro entità soggetto (in sostanza non deve esservi alcun obbligo contrattuale di procedere ad un pagamento o ad una prestazione

*) a scambiare attività/passività finanziarie con un'altra entità, che sono potenzialmente sfavorevoli all'emittente.

In sostanza si è in presenza di uno strumento di equity se la società non ha alcun obbligo contrattuale di effettuare il pagamento di restituzione della provvista, ma sia libera di procedervi nei tempi e con le modalità che ritiene (come ad esempio in occasione di una distribuzione di utili). In tal caso appare evidente che non si possa più parlare di un diritto di credito ex art. 1355 c.c., considerato che questo risulta essere sottoposto a una "condizione potestativa" (la delibera della società). A questo punto le somme distribuite della società vanno riqualeificate inutili.

La fattispecie indicata nel quesito appare essere totalmente diversa. Con ogni probabilità è stato stipulato un vero e proprio contratto di mutuo che prevede delle scadenze per la restituzione delle somme, oltre a prevedere il versamento di interessi. Inoltre il socio non possiede il controllo sulla società (quantomeno diretto) e, pertanto, non si può sostenere che possa influire le decisioni dell'assemblea al fine di evitare la distribuzione di utili (che preferisce convertire in interessi sul finanziamento). Pertanto, risulta decisivo valutare se vi sia un una vera e propria obbligazione assunta dalla società, oppure se si verta nell'ambito di un mero versamento a titolo di mutuo senza che sia stata prevista una data specifica per la restituzione. Infine non si può non rilevare come l'Agenzia delle Entrate attualmente non ponga sotto osservazioni tali operazioni (sarebbero tantissime le operazioni di finanziamento da dover riqualeificare ed è stato questo il motivo per cui il legislatore è stato indotto a sopprimere l'art. 98 Tuir), quantomeno nel caso di finanziamenti effettuati da soci residenti in Italia.

Si noti infatti che la questione è sorta alla ribalta dell'Agenzia, con la circolare citata, nella particolare situazione di finanziamenti da parte di soci esteri.

In sostanza si ritiene che, in generale, non si debba procedere ad alcuna riqualeficazione.

Cordiali saluti.

Acquisti da Amazon succursale Italiana di buoni regalo da parte di società Italiana

Una società Italiana acquista nel 2019 da Amazon Succursale Italia, quindi soggetto stabilito in Italia, dei buoni regalo per euro 500,00; gli stessi vengono fatturati con denominazione del documento "fattura" ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972. La fattura emessa da Amazon non è transitata dallo S.D.I. dell'Agenzia delle Entrate, nonostante il documento sia denominato "fattura" a tutti gli effetti: si chiede pertanto se è corretto tale comportamento da parte dell'emittente il documento o se invece era più corretto chiamare "ricevuta" anziché fattura, dato che la stessa non è rinvenibile nel portale fatture e corrispettivi dell' Agenzia delle Entrate del cliente.

Inoltre, è corretto registrare l'acquisto dei buoni regalo solo a libro giornale, per una contabilità ordinaria, mentre F.C.I. nei registri I.V.A. per una contabilità semplificata "per cassa"?

In ultimo, dato che la "fattura" per così dire rimane "nel limbo" (non tracciata nel portale SDI) ed il soggetto emittente è Amazon succursale Italiana (quindi soggetto stabilito in Italia a tutti gli effetti) la stessa non verrà mai comunicata, nel senso, o vecchio spesometro adempimento eliminato dal 2019 o nuovo "esterometro"?

Grazie

Nel caso di specie Amazon avrebbe dovuto far transitare dall'SDI il documento emesso, in quanto comunque "fattura".

Nella FAQ n. 15 dell'Agenzia è stato chiarito che:

*) non vi è alcun obbligo di emissione di fattura nel caso di addebito di operazioni "oggettivamente" escluse da Iva (come nel caso di specie, in cui l'esclusione è disciplinata dall'art. 2 Dpr 633/72)

*) tuttavia, dal momento in cui si decide comunque di emettere fattura, questa deve essere emessa in formato elettronico.

Ad ogni buon conto, non vi è alcunché da regolarizzare da parte del cliente, nella considerazione che l'operazione risulta comunque esclusa da Iva (quindi non può pensare che si verta nell'ipotesi di una fattura "omessa" per la quale scatta l'obbligo di regolarizzazione nei quattro mesi; semplicemente deve pensare che il documento che certifica l'acquisto è un "pezzo di carta" costituito da una fattura cartacea).

Per quanto attiene la contabilizzazione, è corretto quanto indicato (transitano dai registri Iva solo per i contribuenti che non hanno il libro giornale, come nel caso delle contabilità semplificate).

Non trattandosi di "fattura", l'operazione non rientrerà nella LI.PE. (lo spesometro è soppresso dal 2019, mentre non vi è alcun esterometro, nella considerazione che la cessione è stata effettuata da una stabile organizzazione italiana).

Cordiali saluti